



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Campobasso  
Gabinetto*

Campobasso, data del protocollo

- \* Al Signor **PRESIDENTE**  
della **Regione Molise** CAMPOBASSO
  - \* Al Signor **PRESIDENTE**  
del **Consiglio Regionale del Molise** CAMPOBASSO
  - \* Al Signor **PRESIDENTE**  
della **Provincia** CAMPOBASSO
  - \* Ai Signori **SINDACI**  
dei Comuni della provincia LORO SEDI
  - \* Ai Signori **COMMISSARI LIQUIDATORI**  
delle **Comunità Montane** LORO SEDI
  - \* Ai Signori **PRESIDENTI e COMISSARIO**  
delle **Unioni dei Comuni** LORO SEDI
  - \* Ai Signori **DIRIGENTI**  
degli **Uffici Statali ed Enti Pubblici** LORO SEDI
- e, per conoscenza:
- \* Al Signor **QUESTORE** CAMPOBASSO
  - \* Al Signor **COMANDANTE PROVINCIALE**  
dei **Carabinieri** CAMPOBASSO
  - \* Al Signor **COMANDANTE PROVINCIALE**  
della **Guardia di Finanza** CAMPOBASSO

**OGGETTO:** *Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise – 22 aprile 2018 – Propaganda elettorale e comunicazione politica. –*

\*\*\*\*\*

Come noto, il 22 febbraio 2018 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 sono stati convocati, per domenica 22 aprile 2018, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise ed il successivo 8 marzo (45° giorno antecedente a quello delle votazioni) i Sindaci ne hanno dato notizia agli elettori con l'affissione dei manifesti.

pag. 1 d 5





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso*

Al riguardo si evidenziano, di seguito, le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

### *Sommario*

- a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*
- b) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale*
- c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda*
- d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*
- e) Uso di locali comunali*
- f) Agevolazioni fiscali*
- g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici*
- h) Inizio del divieto di propaganda elettorale*
- i) Protocollo d'Intesa del 31 gennaio 2018, volto ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale.*

#### *a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Al riguardo, si richiama la prefettizia n. 21169 del 12 marzo 2018.

#### *b) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si richiamano le prefettizie n. 21280 e n. 21379 del 12 marzo 2018.

#### *c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 23 marzo 2018**, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore ma sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda luminosa mobile
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, **con l'unica eccezione delle insegne che indichino le sedi dei partiti.**

pag. 2 d 5





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso*

Con specifico riferimento alle sedi dei partiti e/o elettorali (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 come sostituito dall'art. 4 della L. 130/75) si **richiamano** le circolari n. 11649 e n. 11643, entrambe del 9 febbraio 2018, dirette rispettivamente ai Sindaci e ai Responsabili dei Partiti e Movimenti Politici che hanno partecipato alla competizione per le elezioni politiche del 4 marzo scorso.

Con le predette circolari è stato evidenziato che il citato art.6 stabilisce un generale divieto di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico fuori dagli spazi assegnati ai partiti e movimenti che partecipano alla competizione elettorale, con l'unica eccezione **delle insegne che indichino le sedi dei partiti**, in qualunque momento dette sedi siano istituite.

E' stato pertanto espresso l'avviso che manifesti e altri stampati di propaganda elettorale possano essere affissi solo all'interno dei locali sedi dei partiti, anche se visibili dall'esterno, ad esempio attraverso vetri, mentre non è consentita l'affissione del predetto materiale sia all'esterno che verso l'esterno ovvero su vetrate, porte o finestre delle sedi medesime.

### *d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 23 marzo 2018**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

### *e) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### *f) Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

pag. 3 di 5





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso*

### **g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 7 aprile 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (**dopo le 23 di domenica 22 aprile 2018**), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

### **h) Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 21 aprile 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

### **i) Protocollo d'Intesa del 31 gennaio 2018: campagna elettorale.**

Al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise che si svolgeranno il 22 aprile 2018, si rinvia all'Accordo di autoregolamentazioni d'Intesa sottoscritto in Prefettura il 31 gennaio 2018 rinvenibile sul sito di questa Prefettura, alla Sezione Comunicazione – SPECIALE ELEZIONI 2018 – Elezioni regionali del 22 aprile 2018 - PROPAGANDA ELETTORALE.





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Campobasso*

In merito, si ritiene utile specificare che:

alla lettera *h. Comizi e riunioni di propaganda elettorale:*

- al punto 6:** laddove viene riportato che "...verrà data comunicazione scritta dei comizi che si intendono svolgere....." per "**comizi**" si intende **anche "riunioni e/o manifestazioni elettorali"**;
- al punto 9:** il divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad un diverso orientamento politico, riguarda **anche la richiesta di occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di banchetti finalizzati alla distribuzione di materiale elettorale di schieramento di diverso orientamento politico.**

IL PREFETTO  
Federico

Var

pag. 5 d 5

